Comune di Marciana

Provincia di Livorno

ORDINANZA DEL SINDACO N. 10 DEL 03/07/2019

Assunto il giorno TRE del mese di LUGLIO dell'anno DUEMILADICIANNOVE dal Sindaco.

Oggetto:
PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO E IGIENE PUBBLICA_ OBBLIGHI PER I PROPRIETARI DI AREE E/O TERRENI PROSSIMI AD ABITAZIONI, STRADE, SENTIERI E VIE DI COMUNICAZIONE.

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio on line dal _____ al _____ .

COMUNE DI MARCIANA

ISOLA D'ELBA

Provincia di Livorno

VIA Santa Croce 34, 57030 - MARCIANA Telef. 0565/901215 - Fax 0565/901076

E – mail: lavoripubblici@comune.marciana.li.it. PEC: protocollo@pec.comune.marciana.li.it

UFFICIO - PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 03/07/2019

OGGETTO: PREVENZIONE RISCHIO INCENDIO e IGIENE PUBBLICA_ Obblighi per i proprietari di aree e/o terreni prossimi ad abitazioni, strade, sentieri e vie di comunicazione.

IL SINDACO

*Quale **Autorità di protezione civile** ai sensi della Legge 24 Febbraio 1992, n.225 e ss.mm.ii.*

Premesso che la stagione estiva, a causa delle alte temperature che possono verificarsi, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, pericolo che, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, può comportare un conseguente grave pregiudizio per l'incolumità della salute pubblica ed ai beni territorialmente esistenti.

Considerato che, specialmente durante la stagione estiva, il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche e soprattutto sulla pubblica incolumità, a causa degli incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte e/o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad estendersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture poste all'interno o in prossimità delle predette aree.

Atteso che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati, di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana abitata, comporta l'eccesivo proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio a causa delle elevate temperature estive, sono la causa predominante degli incendi che possono svilupparsi durante l'estate.

Considerato altresì che la presenza di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi e arbusti, e talvolta oggetto di deposito di rifiuti eterogenei, può provocare per incuria seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni genere e specie, nonché potenziale causa di incendi.

Rilevato che da verifiche effettuate dagli organi competenti è emerso che non tutti proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali, vicinali e sentieristiche provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi.

Ritenuto necessario stante l'approssimarsi della stagione estiva, predisporre in tempo utile tutte le misure atte a prevenire l'insorgere e il diffondersi di incendi nonché atte ad evitare o comunque attenuare il reiterarsi del fenomeno, vietando, nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Dato atto che la presente ordinanza è rivolta alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L.241/90 e s.m.i..

Richiamato il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i., nella parte riguardante l'adozione, da parte del Sindaco, di ordinanze contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per la pubblica incolumità.

Visti:
- Legge 24 Febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile";
- Titolo III del Decreto legislativo 8 Marzo 2006, n.139 e s.m.i. in materia di Prevenzione incendi;
- Legge 21 Novembre 2000, n. 353 e ss.mm.ii. "Legge quadro in materia di incendi boschivi" ;
- T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R. D. 18 Giugno 1931, n.773 e s.m.i.;
- Visti gli artt. 14 e 29 del D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 285, nuovo codice della Strada e s.m.i.
- Artt. 449 e 650 del Codice penale e s.m.i.;
- Legge Regionale 39/2000 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana";
- L'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 Testo Unico degli Enti locali e s.m.i.;
- D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale";

ORDINA

Alla generalità dei proprietari delle aree e dei terreni siti in prossimità alle abitazioni e lungo le strade, i sentieri e le vie di comunicazione, ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruenti degli stessi di procedere a proprie cure e spese, entro il **termine perentorio del 03/07/2019** agli interventi di seguito elencati:

1. **Pulizia dei terreni** mediante **decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie**, rovi, rami, vegetazione spontanea, dei rifiuti e di ogni altro materiale di qualsiasi natura, al fine di evitare che divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di innesco e propagazione di incendi.
2. **Taglio delle siepi, dei rami, delle alberature e piante**, che si protendono sul ciglio delle strade e aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;
3. Gli interventi di pulitura devono essere estesi a tutta l'area interessata, compresi i cigli stradali *(o i margini dei marciapiedi)* fronteggianti la proprietà privata, compreso le scarpate.

E' fatto, altresì, **obbligo a tutti i soggetti** di cui sopra, durante il periodo che va dal **03 Luglio al 15 Ottobre c.a.**, di mantenere le predette aree in condizioni tali da impedire tanto il riprodursi di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto di evitare l'immissione in tali aree di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di **garantire la perfetta pulizia, la sicurezza da possibili incendi oltre che il decoro urbano, e si**

RICORDA

Che il materiale proveniente dall'esecuzione dello sfalcio delle erbe e/o dalla pulizia dei terreni e delle aree deve essere rimosso e smaltito a cura e spese degli interessati contestualmente alla realizzazione dei lavori o comunque conferito in discarica autorizzata, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal Testo unico Ambientale D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Sono fatte salve le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della Strada) e del Dpr 16 Dicembre 1992 n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice

della strada) per l'esecuzione dei lavori che ingombrano la sede stradale. In tal caso, prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere preventivamente concordati con l'Ufficio di Polizia Municipale di questo Comune, i tempi e i modi di esecuzione degli stessi al fine di non intralciare la circolazione stradale.

AVVERTE

- Che in caso di inosservanza della presente ordinanza sarà facoltà di questo comune, trascorsi inutilmente il termine sopra indicato, senza indugio e senza ulteriori provvedimenti formali, procedere d'ufficio ed in danno dei trasgressori, ricorrendo all'assistenza della forza pubblica.

- Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza e di adottare i necessari provvedimenti in ordine ai reati di natura ambientale, nonché l'onere di applicare le sanzioni amministrative previste dalle normative vigenti.

La presente ordinanza **è immediatamente esecutiva** ed ha **validità dal 03/07/2019 al 15/10/2019,** salvo modifiche ed integrazioni dovute a sopravvenute disposizioni di legge nazionali e/o regionali e salvo eventuali proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericoli di incendio, fermo restando l'obbligo, anche al di fuori del suddetto pericolo, del mantenimento della pulizia dei terreni per mitigare i rischi di natura igienico-sanitaria.

- Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando di polizia Municipale e a tutti gli organi di polizia giudiziaria territorialmente competenti, nonché per quanto di rispettiva competenza e/o conoscenza al responsabile dell'Area Ambiente e dell'Area Tecnica.
- Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'albo on line dell'ente e sul sito istituzionale all'indirizzo www.comune.marciana.li.it.

Avverso il presente provvedimento è ammessi ricorso giurisdizionale al Tar della Toscana ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio.

Marciana, 03/07/2019

Il Sindaco
Dott. Simone Barbi

COMUNE DI MARCIANA (LI) * Ufficio Tecnico *